

# CONVENZIONE

## TRA

Il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti con sede legale in Roma Via Giovanni Caselli n.24, codice fiscale 02990050581, in persona del legale rappresentante rag. Walter Cavrenghi, presidente del consiglio di amministrazione, di seguito brevemente indicato come "S.N.R.C.",

## E

la società GPA S.p.A., del GRUPPO GPA, iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione con il numero 0296/S, in seguito più brevemente detta BROKER, con sede in Milano – via Melchiorre Gioia, 124 - in persona del suo legale rappresentante, Sig. U. Occhipinti.

## E

La Winterthur Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, P.zza Missori 2, codice fiscale/partita IVA 01417330154, nella persona del Dott. Giovan Battista Mazzuchelli, di seguito brevemente indicata come "Compagnia",

## PREMESSO CHE

- Il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di assicurare ai propri associati opportunità e servizi in termini di qualità ed economicamente vantaggiosi, attraverso un corretto rapporto di solidarietà.
- Il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti opera su scala nazionale mediante strutture regionali e provinciali ad esso associate ed è pertanto interessato a sviluppare iniziative ed accordi coordinati in quanto frutto di attento studio di mercato e di personalizzazione di prodotti e servizi in base alle specifiche esigenze.
- In virtù di questo impegno il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti ha stipulato una convenzione con la G.P.A. S.p.A., primaria società di brokeraggio assicurativo.
- La G.P.A. S.p.A. in virtù del mandato conferitole ha studiato e proposto una "Polizza di Responsabilità Civile del Ragioniere Commercialista" (Allegato 1) con le tabelle premi che alleghiamo (Allegato 2, 3).
- La Winterthur, interpellata da G.P.A. si è dichiarata disponibile a sottoscrivere la polizza in questione alle condizioni e tassi propostegli.

Tutto ciò premesso

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### • POLIZZA

La polizza ha come oggetto la copertura della Responsabilità Civile e Professionale del Ragioniere Commercialista, purché regolarmente iscritto al collegio.

La procedura di sottoscrizione delle polizze e d'emissione delle stesse da parte della Compagnia, così come le procedure di pagamento del premio sono descritte nell'apposita "Scheda Procedure", facente parte integrante del presente accordo (Allegato 4).

Le polizze saranno sottoscritte individualmente dai singoli assicurati ed avranno durata annuale.

### • AMMONTARE DEI PREMI

Il premio di polizza è fissato nelle allegate tabelle premi:

Tabella A per coloro che sono iscritti al collegio (All.2).

Tabella B relativa agli iscritti al Sindacato con uno sconto di tariffa di circa il 20% (All.3).

### • SOTTOSCRIZIONE ALLE CONDIZIONI AGEVOLATE PER S.N.R.C.

Per la sottoscrizione delle polizze alle condizioni di sconto agevolato per gli aderenti al S.N.R.C. il contraente

dovrà inserire nella richiesta d'emissione della polizza il numero di tessera del S.N.R.C. e la scadenza della medesima.

- **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della sottoscrizione; alla scadenza essa sarà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da esercitarsi tramite lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza della convenzione.

Le parti si riservano il diritto di recedere dalla convenzione al termine della prima annualità, qualora a tale data non abbiano aderito alla proposta assicurativa almeno 500 iscritti al S.N.R.C..

Qualora la disdetta sia esercitata o da parte del S.N.R.C. o dalla Compagnia, la stessa avrà effetto per tutte le polizze in corso, fatta salva la naturale scadenza dei singoli contratti.

- **DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

La Compagnia rinuncia ad esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto per sinistro nei confronti del singolo contraente. Il diritto di recesso dal contratto potrà pertanto essere esercitato dalla Compagnia unicamente previa disdetta della presente convenzione ed alle condizioni di seguito pattuite. E' fatto salvo il caso previsto in polizza all'Art. 2.3 della polizza.

- **FACOLTÀ DI RECESSO**

Qualora, nel corso della presente convenzione, risultasse reperibile sul mercato assicurativo italiano una copertura assicurativa avente per oggetto la responsabilità civile derivante dal disposto di cui al D.L.g.s. 18.12.1997 n°472, attualmente non prevista dalle condizioni di polizza, il S.N.R.C. avrà facoltà di recedere dal presente accordo a mezzo lettera raccomandata R.R. , con preavviso di novanta (90) giorni. In tale lasso temporale, nel caso la Compagnia dichiarasse la propria disponibilità all'assunzione del rischio, si renderà inefficace il recesso anticipato.

- **COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO**

Sarà costituita una Commissione Tecnica di Controllo composta da due membri di nomina del S.N.R.C., due membri di nomina del Broker e due membri di nomina della Compagnia.

Tale commissione si riunirà a cadenza annuale oppure su esplicita richiesta scritta di una delle parti firmatarie il presente accordo con preavviso di 15 giorni.

Compiti della commissione sono:

Analisi dell'andamento tecnico (rapporto sinistri/premi) della convenzione

Analisi delle eventuali proposte di disdetta avanzate dalla Compagnia.

Studio delle variazioni contrattuali da apportare alla polizza oggetto del presente accordo su suggerimento di una delle parti.

- **ESCLUSIVA DELLA CONVENZIONE**

Durante il periodo di validità della presente convenzione la Compagnia si impegna a non sottoscrivere o commercializzare altre convenzioni assicurative di responsabilità civile per l'attività professionale del Ragioniere Commercialista con Ordini, Collegi o Associazioni che non aderiscano al S.N.R.C..

La Compagnia si impegna a non sottoscrivere con altri Broker accordi concernenti i Ragionieri Commercialisti.

Il S.N.R.C. si impegna a confermare quanto sottoscritto in termini di esclusiva con il Broker e cioè a non sottoscrivere convenzioni dirette con Compagnie d'Assicurazione o accordi con altri Brokers.

Il Broker si impegna con il S.N.R.C. e la Compagnia a non sottoscrivere altre convenzioni assicurative di responsabilità civile per l'attività professionale del Ragioniere Commercialista con Ordini, Collegi o

Associazioni che non aderiscano al S.N.R.C.

- **DISPOSIZIONI GENERALI**

Qualunque aggiunta o modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto sottoscritto contestualmente dalle parti; in nessun caso varranno accordi verbali anche se suffragati da prova testimoniale.

- **ARBITRATO**

Qualsiasi controversia relativa al presente accordo sarà risolta da un Collegio composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti.

In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente o di mancata nomina di un arbitro di parte, la nomina stessa verrà demandata al Presidente del Tribunale di Milano. In ogni caso di cessazione di un arbitro, lo stesso verrà sostituito con le modalità previste per la prima nomina.

Il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano.

L'arbitrato avrà natura irrituale. Gli arbitri risolveranno la vertenza quali amichevoli compositori "pro bono et equo", senza formalità di procedura, fatto esclusivamente salvo il principio del contraddittorio. Essi emetteranno la loro soluzione entro 90 gg. dall'ultima nomina, determinando anche le spese di giudizio e la competenza del relativo onere. La decisione degli arbitri sarà definitiva e inoppugnabile, impegnandosi le parti fin d'ora a uniformarsi a essa come proveniente dallo loro volontà negoziale.

Sottoscritto in tre esemplari uguali e conformi in Milano, li 16 Dicembre 1999

Sindacato Nazionale  
Ragionieri Commercialisti

Il Broker  
Gruppo GPA S.p.A.

La Compagnia  
Winterthur Assicurazioni S.p.A.

---

## RESPONSABILITA' CIVILE E PROFESSIONALE DEL RAGIONIERE COMMERCIALISTA

### DEFINIZIONI COMUNI

I seguenti vocaboli usati nella polizza significano:

**Compagnia:**

La compagnia assicuratrice, Winterthur Assicurazioni S.p.A.

**Assicurato:**

Il professionista contraente di questa assicurazione che svolge l'attività professionale sotto definita. In caso di Studio Associato, in qualunque forma legale costituito, il termine Assicurato è riferito a ogni singolo professionista che faccia parte dello studio per le responsabilità che ad ognuno di essi derivano dall'esercizio dell'attività professionale sotto definita, tanto in nome proprio che per conto dello Studio stesso.

**Dipendenti:**

Tutte le persone che operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato, anche durante i periodi di prova, di addestramento, di apprendistato, di formazione o di "stage", in relazione all'attività professionale assicurata. Si intendono compresi i praticanti, i collaboratori, i consulenti esterni ed i professionisti in genere che non in rapporto di dipendenza intrattengono rapporti di lavoro oggetto della presente assicurazione con l'Assicurato e/o lo studio professionale e dei quali egli debba rispondere.

**Danni Patrimoniali:**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

**Attività Professionale:**

L'Attività svolta dall'Assicurato nei modi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, nella sua qualità di Ragioniere Commercialista, regolarmente iscritto nell'Albo del relativo Collegio, ivi compresa quella di Consulente del Lavoro di cui alla legge 11.01.1979 n°12. Si considera rientrante nell'attività la conduzione, anche in proprietà, dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

**Polizza:**

Il contratto di assicurazione.

**Rischio:**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

**Sinistro:**

Il fatto dannoso previsto in polizza.

**Cose:**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Scoperto:**

Percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Franchigia:**

Parte fissa del danno per ogni sinistro che dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farla assicurare da altre Compagnie

**Indennizzo:**

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

**Massimale:**

Massimo esborso della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero delle richieste di indennizzo presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

**Premio:**

La somma dovuta alla Compagnia.

**Broker:**

L'intermediario assicurativo, G.P.A. S.p.A., a cui è stata affidata la gestione della polizza.

## **1. CONDIZIONI GENERALI**

### **1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni dell'Assicurato dolosamente inesatte, incomplete od omesse relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1892,1893 e 1894 C.C.).

### **1.2 DURATA DELL' ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha durata di anni 1 (uno) dalle ore 24.00 del giorno della sottoscrizione della polizza. Alla scadenza, la polizza verrà automaticamente rinnovata di anno in anno, con la facoltà per le parti di darne regolare disdetta tramite lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

### **1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati al Broker al quale è affidata la gestione della polizza.

### **1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art 1898 C.C.).

### **1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO**

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione della polizza. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

### **1.7 ALTRE ASSICURAZIONI**

Se preesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio il presente contratto, se non diversamente ed espressamente previsto in polizza, opera in secondo rischio e coprirà i danni non previsti ovvero quella parte dei danni risarcibili che superino il massimale o i massimali previsti da tale altra assicurazione, fermi i limiti di indennizzo stabiliti nella presente polizza, con rinuncia da parte della Compagnia alla franchigia o allo scoperto a carico dell'Assicurato qualora già addebitati dall'altra Assicurazione. Si prenderà atto con apposita appendice degli estremi delle polizze preesistenti. Verrà comunque applicata per i danni non coperti dalla assicurazione di primo rischio o nel caso il massimale di primo rischio sia inferiore alla stessa una franchigia come di seguito indicato con i relativi sconti sul premio:

FRANCHIGIA £. 100.000.000

Sconto 40% su premi per massimali di 500 milioni e di 1.000 milioni.

Sconto 30% su premi per massimali di 2000 milioni e 3000 milioni.

Sconto 25% su premio per massimale di 5000 milioni.

### **1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per danni che avvengono su tutto il territorio europeo.

E' possibile richiedere l'estensione territoriale anche a paesi posti al di fuori dell'Europa, dietro pagamento di un sovrappremio il cui importo sarà quantificato dalla Compagnia su richiesta dell'Assicurato e dietro compilazione della documentazione necessaria alla quotazione.

### **1.9 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **1.10 FORO COMPETENTE**

Foro competente è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

### **1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quello che non è specificato dalle condizioni contrattuali valgono sempre le norme della legge italiana.

## **2. SINISTRI**

### **2.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia tramite il Broker entro 30 gg. da quando ne ha ricevuto richiesta scritta dal terzo danneggiato. In caso di infortunio la denuncia deve essere presentata entro 15 gg.

### **2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Compagnia assume, fino a che ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

### **2.3 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo la denuncia del terzo sinistro e fino al 60° g giorno dal pagamento del relativo indennizzo, sempre che l'ammontare complessivo degli indennizzi o degli importi riservati superi il 200% dei premi complessivamente versati fino a quel momento, la Compagnia può chiedere il recesso dal contratto con l'Assicurato in deroga alle condizioni stabilite nell'allegata convenzione stipulata con il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, a condizione che quest'ultimo presti il proprio consenso.

### 3. GARANZIA BASE

#### 3.1 RISCHI ASSICURATI

##### a) *Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)*

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

a.1) danni corporali e/o materiali a persone e/o cose,

a.2) danni patrimoniali,

involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, compresa la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti; l'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.

Vengono considerati terzi i titolari e i dipendenti di ditte che possano trovarsi nelle sedi dell'Assicurato per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudi ed anche aziende di trasporto o fornitori in genere;

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

i dipendenti dall'Assicurato, soggetti all'obbligo d'assicurazione INAIL che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

##### b) *Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.)*

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

**b 1)** ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 per gli infortuni (escluso le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Compagnia si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o degli aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'INAIL. e che quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti,

**b 2)** ai sensi del Codice Civile (compreso il danno biologico) per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, N. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata assicurazione, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluso le malattie professionali) calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965. N. 1124. Tale garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia fissa di L. 3.000.000.

**b 3)** L'assicurazione di cui al presente articolo, punto **b 1)** è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, con l'esclusione di asbestosi e silicosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Winterthur:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222.

L'Assicurazione R.C.O. conserva la propria validità se l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge è dovuta a inesatta interpretazione delle norme vigenti, purché ciò non derivi da dolo dell'Assicurato.

E' compresa in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

a) l'espletamento di funzioni di carattere pubblico o giudiziario inerenti all'attività professionale indicata in polizza quali ad esempio gli incarichi affidati dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'Art. 61 C.P.C. (consulente tecnico del giudice) od ai sensi dell'art. 67 C.P.P. (periti) e quelli di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa);

b) l'esercizio dell'attività di gestione contabile e fiscale di aziende svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista con l'esclusione comunque dei danni di cui all'Art. 3.2 lett. ( i);

c) la tenuta degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui alla Legge 11 gennaio 1989 n. 12 (consulente del lavoro);

d) l'attività in qualità di membro componente di Commissioni Tributarie ai sensi della Legge 13/04/1988 n. 117, nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;

e) l'apposizione del visto di conformità formale di cui all'Art. 78 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successivo regolamento di attuazione a condizione che esso non venga apposto in qualità di direttore tecnico di un C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale);

f) danni cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività di amministratore di proprietà immobiliare in condominio;

g) l'applicazione di sanzioni amministrative, multe e ammende ai clienti dell'Assicurato per errori, omissioni o ritardi imputabili all'Assicurato stesso purché dipendenti da cause accidentali;

h) lo smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non dipendenti da furto;

i) i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

j) l'involontaria divulgazione di informazione su terzi, compresi i clienti e l'involontario errato trattamento dei dati personali di terzi di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675;

k) ingiuria o diffamazione commesse nell'ordinario esercizio dell'attività professionale definita in polizza;

l) l'uso di sistemi di elaborazione elettronica;

m) l'attività svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati, purché indicata in polizza ed in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato, per i servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato;

n) fatto colposo o doloso commesso da personale subordinato, praticanti, collaboratori, consulenti esterni e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza che hanno o hanno avuto rapporti di lavoro con l'Assicurato e per i quali debba rispondere per legge;

o) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, commerciali, fiscali e tributarie;

- p) l'attività di consigliere di Collegio, del Consiglio Nazionale Ragionieri ovvero di Libere Associazioni la cui partecipazione è subordinata all'iscrizione all'Albo dei Ragionieri;
- q) l'organizzazione di attività dopo lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di addestramento, seminari, gite che interessino l'attività professionale indicata in polizza;
- r) la proprietà e/o la conduzione di fabbricati nei quali viene svolta l'attività professionale, compreso gli impianti fissi installati quali ad esempio ascensori, montacarichi, cancelli automatici, escluso quanto indicato al punto 3.2 lett. h);
- s) la proprietà, l'uso, l'installazione di cartelli, targhe e insegne dentro e fuori la sede dell'Assicurato; se l'installazione e la manutenzione sono affidate a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- t) danni cagionati a titolari e dipendenti di ditte che si trovano nelle sedi dell'Assicurato per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudi ed anche di aziende di trasporto o di fornitura in genere;
- u) fatti avvenuti fuori dallo studio nelle sedi di clienti o di terzi, nell'esercizio dell'attività professionale;
- v) fatti violenti involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale da cui sia derivato la morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose;
- w) danni cagionati a terzi ai sensi dell'Art. 2049 C.C. dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli in genere purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- x) il rilascio di certificazione tributaria in conformità alle disposizioni di legge in materia.

### **3.2 RISCHI ESCLUSI**

L'Assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni conseguenti ad omissioni o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze assicurative o fideiussorie o nel pagamento dei relativi premi;
- b) i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al punto 3.1 lett. h);
- c) i danni da furto;
- d) i danni da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli in genere, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 3.1 lett. w);
- e) i danni derivanti dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione di bilancio di società;
- f) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua, ad alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) i danni conseguenti all'attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o di revisore dei conti di società o enti, salve le estensioni di garanzia di cui ai punti 3. 8 e 4.2 e 4.3 se espressamente richiamate;
- h) i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, dei propri fabbricati o di quelli in locazione nonché da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture di tubazioni e condotte nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; vengono esclusi inoltre i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati diverse da quella professionale dell'Assicurato;
- i) i danni causati da dolo dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto e dei suoi contitolari;
- j) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (cosiddetto Rischio 2000).

### **3.3 STUDI ASSOCIATI**

Qualora l'Assicurato sia uno Studio Associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati regolarmente abilitati per l'attività professionale esercitata sia come singoli professionisti sia come studio associato. Il massimale rimane ad ogni effetto unico.

### **3.4 RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali previsti in polizza. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 533 c.p.. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

### **3.5 VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione purché conseguenti ad un atto o fatto verificatosi nei cinque anni precedenti all'inizio della prima annualità di copertura assicurativa. Per il periodo antecedente ai cinque anni di copertura pregressa la presente polizza opera esclusivamente nel caso che l'assicurato abbia avuto una copertura assicurativa ancora valida ed opera in secondo rischio alla stessa. L'Assicurato con la sottoscrizione della presente polizza dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. La presente polizza non opera per richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere antecedentemente alla stipula del contratto e noti all'Assicurato al momento della stipula della stessa.

### **3.6 SINISTRI IN SERIE**

Si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa vengano considerati, ai fini liquidativi, come un unico sinistro. In tale caso rimarrà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di L. 2.000.000 (duemilioni) e il massimo di L. 20.000.000 (ventimilioni).

### **3.7 MASSIMO INDENNIZZO**

Fermi i massimali esposti in polizza, resta confermato che la Compagnia, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., non risarcirà somme superiori complessivamente all'importo del massimale R.C.T. indicato nel frontespizio di polizza.

### **3.8 RAGIONIERE COMMERCIALISTA COMPONENTE DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento al punto 3.2 lettera g) si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza vale per l'attività di ragioniere commercialista ancorché l'Assicurato sia altresì componente del consiglio di amministrazione della società o ente per la quale svolge la sua attività professionale, ferma restando l'esclusione di qualsiasi responsabilità connessa all'incarico di consigliere di amministrazione.

### **3.9 ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL'IMPORTO DEGLI INTROITI**

Premesso che il premio alla stipulazione del contratto viene convenuto sulla base dell'ammontare degli introiti relativi al precedente anno solare come dichiarato dall'Assicurato nel frontespizio della polizza, si conviene che:

- a) qualora gli introiti relativi al precedente anno solare siano dichiarati in via presuntiva ed in ogni caso per le annualità successive alla prima, l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia tramite il Broker, a mezzo raccomandata postale, l'ammontare degli introiti al netto di Iva relativi all'anno precedente a quello in corso entro 120 giorni dalla data ultima di presentazione del Modello Unico per la dichiarazione dei redditi;
- b) il premio s'intende automaticamente aggiornato a quello previsto dalla tabella premi relativo alla nuova fascia di introiti ed il conguaglio dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dal giorno della comunicazione all'Assicurato del nuovo importo da parte del Broker.

Se al momento del sinistro l'importo degli introiti dell'Assicurato relativi all'anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quello dell'ultimo importo dichiarato e sono trascorsi i termini per la dichiarazione degli introiti e/o il versamento del conguaglio di premio, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'Art. 1898 del Codice Civile. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

### **3.10 ARBITRATO**

In caso di divergenza tra le parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità dell'indennizzo e sull'interpretazione delle condizioni di assicurazione le parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo del Collegio dei Ragionieri al quale è iscritto l'Assicurato. Ciascuna delle parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Collegio dei Ragionieri al quale è iscritto l'Assicurato ed il Collegio Arbitrale risiede presso la sede del Collegio dei Ragionieri medesimo. Il Collegio Arbitrale ha diritto di pretendere dalle parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni ed audizioni di testi; ciascuna delle parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

### **3.11 CLAUSOLA BROKER**

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla G.P.A. s.p.a., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker G.P.A. s.p.a. il quale tratterà con la Compagnia.

### **3.12 FRANCHIGIA**

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di L. 2.000.000 (due milioni) per ogni sinistro, salvo importi superiori previsti in polizza.

Tale franchigia non si applica per i danni corporali. La franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farla assicurare da altre Compagnie.

#### **4. CONDIZIONI PARTICOLARI**

(valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza)

##### **4.1 ESTENSIONE DELLA GARANZIA**

E' facoltà dell'Assicurato o dei suoi eredi, in caso di scioglimento del rapporto assicurativo (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale), richiedere alla Compagnia l'estensione della garanzia alle richieste di indennizzo a loro presentate entro cinque anni (con un sovrappremio pari al 75% del premio di polizza) o dieci anni (con un sovrappremio del 150% del premio di polizza) successivi alla cessazione della garanzia, purché l'atto od il fatto che ha originato il danno si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia indipendentemente dal numero delle richieste di indennizzo presentate dall'Assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La presente estensione di garanzia si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo sovrappremio.

##### **4.2 ESTENSIONE DI GARANZIA ALL'ATTIVITA' DI REVISORE CONTABILE IN ENTI LOCALI**

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3.2 lettera g), l'assicurazione è estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di violazione dei doveri professionali connessi all'espletamento degli incarichi di Revisore dei Conti di Comuni e Provincie ai sensi della Legge n.142 del 08 giugno 1990. La presente estensione di garanzia è altresì operante nei casi in cui l'attività di Revisore dei Conti è equiparata a quella precedentemente nominata dalle normative vigenti.

##### **4.3 ESTENSIONE DI GARANZIA ALL'ATTIVITA' DI SINDACO**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.2 (esclusioni), lettera l), l'assicurazione è estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza d'errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza nella sua qualità di sindaco effettivo o supplente in società industriali o commerciali.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti od ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2403 bis del C.C.

Dalla presente estensione di garanzia sono escluse le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni o ritardi che compromettano o concorrono nel compromettere l'integrità della situazione patrimoniale o finanziaria della società presso al quale sono svolte le funzioni di Sindaco.

La presente estensione di garanzia ricomprende automaticamente anche l'estensione al seguente punto 4.2 "Estensione all'attività di Revisore contabile in Enti Locali" senza aggravii di sovrappremio.

**Non iscritti al Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti**

<b>TABELLA PREMI A</b>					
<b>Primo rischio</b>					
<i>Garanzia Base</i> (Franchigia 2.000.000)					
Fasce di introiti in milioni	Massimali in milioni				
(al netto di Iva)	500	1.000	2.000	3.000	5.000
Fino a 100	1.152.000	1.497.600	1.728.000	1.958.400	2.304.000
Fino a 200	1.800.000	2.340.000	2.700.000	3.060.000	3.600.000
Fino a 300	2.400.000	3.120.000	3.600.000	4.080.000	4.800.000
Fino a 400	3.000.000	3.900.000	4.500.000	5.100.000	6.000.000
Fino a 500	3.600.000	4.680.000	5.400.000	6.120.000	7.200.000
Fino a 600	4.200.000	5.460.000	6.300.000	7.140.000	8.400.000
Fino a 700	4.800.000	6.240.000	7.200.000	8.160.000	9.600.000
Fino a 800	5.400.000	7.020.000	8.100.000	9.180.000	10.800.000
Fino a 900	6.000.000	7.800.000	9.000.000	10.200.000	12.000.000
Oltre 900	Quotazione riservata alla direzione				
<i>Condizioni particolari</i>					
Franchigia 3.000.000	Diminuzione del premio del 10%				
Franchigia 5.000.000	Diminuzione del premio del 20%				
Estensione 4.1 (Postuma 5 anni)	Premio pari al 75%				
Estensione 4.1 (Postuma 10 anni)	Premio pari al 150%				
Estensione 4.2 (Revisore Conti)	Aumento del premio del 25%				
Estensione 4.2+4.3 (Collegi Sindacali)	Aumento del premio del 100%				

**Iscritti al Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti**

<b>TABELLA PREMI B</b>					
<b>Primo rischio</b>					
<i>Garanzia Base</i> <i>(Franchigia 2.000.000)</i>					
Fasce di introiti in milioni	Massimali in milioni				
(al netto di Iva)	500	1.000	2.000	3.000	5.000
Fino a 100	960.000	1.248.000	1.440.000	1.632.000	1.920.000
Fino a 200	1.500.000	1.950.000	2.250.000	2.550.000	3.000.000
Fino a 300	2.000.000	2.600.000	3.000.000	3.400.000	4.000.000
Fino a 400	2.500.000	3.250.000	3.750.000	4.250.000	5.000.000
Fino a 500	3.000.000	3.900.000	4.500.000	5.100.000	6.000.000
Fino a 600	3.500.000	4.550.000	5.250.000	5.950.000	7.000.000
Fino a 700	4.000.000	5.200.000	6.000.000	6.800.000	8.000.000
Fino a 800	4.500.000	5.850.000	6.750.000	7.650.000	9.000.000
Fino a 900	5.000.000	6.500.000	7.500.000	8.500.000	10.000.000
Oltre 900	Quotazione riservata alla direzione				
<i>Condizioni particolari</i>					
Franchigia 3.000.000	Diminuzione del premio del 10%				
Franchigia 5.000.000	Diminuzione del premio del 20%				
Estensione 4.1 (Postuma 5 anni)	Premio pari al 75%				
Estensione 4.1 (Postuma 10 anni)	Premio pari al 150%				
Estensione 4.2 (Revisore Conti)	Aumento del premio del 25%				
Estensione 4.2+4.3 (Collegi Sindacali)	Aumento del premio del 100%				

**PROCEDURE OPERATIVE****ACQUISIZIONE - EMISSIONE - PERFEZIONAMENTO****Art. 1**

Per potere dare corso alla copertura assicurativa il Cliente dovrà inviare al Broker i moduli di "Richiesta Emissione del Contratto" (All. A) debitamente compilati e sottoscritti, allegando copia della contabile a dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Coloro che vorranno usufruire dello sconto riservato agli associati al S.N.R.C. dovranno allegare la documentazione comprovante la loro iscrizione ed il periodo di durata della medesima.

**Art. 2**

Settimanalmente, l'ultimo giorno lavorativo utile, il Broker trasmetterà all'ufficio emissione della Compagnia l'elenco dei Clienti che hanno sottoscritto la richiesta d'emissione corredata da tutti i dati necessari all'assunzione del rischio (All. B).

**Art. 3**

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.<sup>00</sup> del giorno di pagamento del premio se coincidente o successivo alla data di ricevimento della documentazione tramite fax o raccomandata A.R. da parte del Broker.

**Art. 4**

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'invio da parte del Broker alla Compagnia dell'Allegato "B" la Compagnia potrà eccepire eventuali rilievi o discordanze, restituendo copia del medesimo allegato con le annotazioni del caso. Trascorso tale termine la copertura verrà considerata operativa e il rischio coperto.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza della copertura la Compagnia provvederà a consegnare al Broker le copie delle polizze per la consegna e la sottoscrizione da parte del Cliente.

Se entro tale termine la Compagnia non riuscisse a predisporre la documentazione di polizza provvederà ad inviare al Cliente conferma della copertura (All.C) e, contestualmente, ne consegnerà copia al Broker.

**Art. 5**

Sulla scorta dei pagamenti pervenuti, il Broker predisporrà un elenco riepilogativo mensile che trasmetterà alla Compagnia entro il giorno 10 del mese successivo, contestualmente alla rimessa dei premi.

**SINISTRI****Art. 6**

La gestione dei sinistri della convenzione "Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti" sarà fatta dalla Winterthur Assicurazioni presso la propria sede di Milano, sita in via S. Vigilio 1, dove sarà individuato del personale dedicato, indicato con lettera a parte (All. D), che fungerà da referente per la gestione dei medesimi.

**Art. 7**

Tutte le denunce, sia quelle via fax, sia quelle tramite lettera raccomandata A.R., dovranno pervenire direttamente all'Ufficio Sinistri della Gruppo GPA S.p.A. - Milano, via Melchiorre Gioia, 124 che provvederà a trasmettere alla Compagnia tutta la documentazione per la presa in carico dei sinistri.

**Art. 8**

La Compagnia trasmetterà al Broker le quietanze ed i relativi assegni bancari non trasferibili a saldo, per la consegna e sottoscrizione da parte degli aventi causa.

**Art. 9**

La Compagnia redigerà trimestralmente o su specifica richiesta del Broker e del Sindacato un elaborato (All. E) nel quale saranno riepilogati per tipologia e per totali i sinistri denunciati, i respinti, i liquidati, i sospesi e i riservati.

Sottoscritto in tre esemplari uguali e conformi in Milano, li 16 Dicembre 1999.

Sindacato Nazionale  
Ragionieri Commercialisti

Il Broker  
Gruppo GPA S.p.A.

La Compagnia  
Winterthur Assicurazioni S.p.A.

## RICHIESTA DI EMISSIONE DI CONTRATTO ASSICURATIVO

Io sottoscritto/a

TESSERA N°

CHIEDO L'EMISSIONE DEL/I CONTRATTO/I ASSICURATIVO/I COSI' COME DA PREVENTIVO ALLEGATO CHE SOTTOSCRIVO E ACCETTO CON QUESTA MIA RICHIESTA.

ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO A DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO LORDO TOTALE DI £.  
EMESSO ALL'ORDINE DI:

GRUPPO GPA. S.p.a.  
SUL C/C 10619  
ABI 02008  
CAB 01605  
PRESSO IL CREDITO ITALIANO  
FILIALE DI CORSO EUROPA 5  
MILANO

RESTO IN ATTESA DELLA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI CHE VORRETE INVIARMI AL SEGUENTE INDIRIZZO:

DATA

FIRMA

I DATI DA LEI FORNITI SARANNO UTILIZZATI DALLA GRUPPO G.P.A. S.p.a. ESCUSIVAMENTE PER INFORMARLA SULLE NOVITA' ASSICURATIVE CONCERNENTI LA CONVENZIONE, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 675/96. IN QUALSIASI MOMENTO LEI POTRA' CHIEDERE LA MODIFICA O LA CANCELLAZIONE DEI SUOI DATI O SEMPLICEMENTE OPPORSI AL LORO UTILIZZO SCRIVENDO A GRUPPO G.P.A. S.p.a. VIA MELCHIORRE GIOIA 124, 20125 MILANO.

## CONVENZIONE NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

### SCHEDA DATI PERSONALI

Nome e Cognome

Età

Codice Fiscale

### INDIRIZZO STUDIO

Via

Città

Cap

Prov.

Tel.

Fax.

Email.

Numero professionisti associati operanti nello studio

**Se vuole essere contattato presso il Suo domicilio ci fornisca i dati relativi indicandoci i giorni e le ore nelle quali preferisce avvenga il contatto.**

Via

Città

Cap

Prov.

Tel.

Fax.

Email.

Giorni

Ore

I DATI DA LEI FORNITI SARANNO UTILIZZATI DALLA G.P.A. S.p.a. ESCUSIVAMENTE PER INFORMARLA SULLE NOVITA' ASSICURATIVE CONCERNENTI LA CONVENZIONE, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 675/96. IN QUALSIASI MOMENTO LEI POTRA' CHIEDERE LA MODIFICA O LA CANCELLAZIONE DEI SUOI DATI O SEMPLICEMENTE OPPORSI AL LORO UTILIZZO SCRIVENDO A G.P.A. S.p.a. VIA MELCHIORRE GIOIA 124, 20125 MILANO.

## CONVENZIONE NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

### POLIZZA RC PROFESSIONALE

FASCIA DI INTROITO	
MASSIMALE ASSICURATO	
PREMIO BASE	

Franchigia base di tariffa L. 2.000.000 se non diversamente indicato.

Franchigia facoltativa L. 3.000.0000  L. 5.000.000

PREMIO BASE SCONTATO	
----------------------	--

Revisore dei conti in Enti Pubblici	25% del premio	<input type="checkbox"/>	
Sindaco e Revisore dei conti in Enti Pubblici	100% del premio	<input type="checkbox"/>	

<b>PREMIO TOTALE</b>	
--------------------------	--

Data.....

Firma.....

## CONVENZIONE NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

### POLIZZA RC PROFESSIONALE – RICHIESTA GARANZIA POSTUMA

POLIZZA NUMERO	
PREMIO DI POLIZZA ULTIMO ANNO	

Postuma 5 anni	75% del premio	<input type="text"/>	
Postuma 10 anni	150% del premio	<input type="text"/>	

<b>PREMIO TOTALE</b>	
--------------------------	--

Data.....

Firma.....

## CONVENZIONE NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

### POLIZZA RC PROFESSIONALE IN SECONDO RISCHIO

Polizza di primo rischio N° .....

Compagnia: .....

Massimale assicurato: .....

Decorrenza: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, Scadenza: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FASCIA DI INTROITO	
MASSIMALE ASSICURATO	
PREMIO DI SECONDO RISCHIO	

Revisore dei conti in Enti Pubblici	25% del premio	<input type="checkbox"/>	
Sindaco e Revisore dei conti in Enti Pubblici	100% del premio	<input type="checkbox"/>	

<b>PREMIO TOTALE</b>	
--------------------------	--

Data.....

Firma.....

Spett.le  
Cliente  
Via XXXXXXXXXXXXXXXX  
00000 Roma

Milano, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Con la presente Vi confermiamo di avere dato seguito alla Vostra richiesta di copertura assicurativa, pervenutaci per il tramite del Vostro Broker, Gruppo G.P.A. S.p.A., nell'ambito della convenzione con il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti.

La copertura ha decorrenza dalle ore 24.<sup>oo</sup> del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e scadenza alle ore 24.<sup>oo</sup> del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Nell'attesa di poterVi inviare, per il tramite della Gruppo GPA S.p.A., la documentazione di polizza per la sottoscrizione, Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

**Winterthur Assicurazioni S.p.A.  
Gerenzia di Milano**

**Per informazioni telefonare  
esclusivamente al broker  
Gruppo Gpa spa  
Numero Verde 800-550575**